

Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali - per scavi - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11387 del 16/05/2006

Escavazioni a scopi estrattivi - Disciplina ex art. 891 cod. civ. Applicabilità.

In tema di distanze di fosse e canali dal confine, la regola stabilita dall'art. 891 cod. civ. è applicabile a qualsiasi escavazione effettuata in un fondo, a nulla rilevando che essa sia destinata o meno a ricevere acqua, purchè provvista delle caratteristiche del fosso o del canale e non meramente provvisoria; tale disciplina è perciò applicabile anche alle escavazioni fatte a scopo estrattivo, senza che eventuali normative speciali predisposte a tutela di interessi generali possano interferire sulla posizione dei proprietari dei fondi confinanti che, nel rapporto privatistico di vicinato, mantengono il diritto all'osservanza delle distanze legali negli scavi effettuati sul fondo vicino.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11387 del 16/05/2006